

Cassazione civile sez. lav., 7/04/2026, n. 8669

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere
Dott. PICCONE Valeria - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14635-2025

proposto da

Di.Ro., rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIANO LUCA;
- ricorrente principale -

contro

ASSOCIAZIONE VILLA REGINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE BERRETTA, PASQUALE
PAPPALARDO;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 117/2025 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositata il 17/02/2025 R.G.N. 4/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1107/2019, ha riformato la decisione del locale Tribunale che aveva reputato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a Di.Ro. in data 19 novembre

2009 dall'ASSOCIAZIONE VILLA REGINA, alle dipendenze della quale la lavoratrice aveva prestato attività lavorativa dal 1995 con la qualifica di assistente tutelare presso la struttura di Sant'Agata Li Battiati.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2646 del 12 giugno 2018, aveva ritenuto l'illegittimità del recesso, rilevando che le mansioni della lavoratrice venivano svolte da personale esterno o assunto a termine e che il datore non aveva provato l'impossibilità di repêchage. Per l'effetto, aveva ordinato la reintegrazione ex art. 18 L. 300/1970.

2. Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 30102/2023, ha cassato la sentenza d'appello ritenendo che il datore non avesse fornito prova dell'impossibilità di una proficua riutilizzazione della lavoratrice. Ha rilevato, altresì, che lo "stabile impiego" di personale esterno nelle mansioni della ricorrente smentiva la ragione organizzativa addotta e imponeva un accertamento sul nesso causale.

Nel giudizio di rinvio, instaurato mediante riassunzione della lavoratrice, quest'ultima ha prodotto documentazione volta a dimostrare che l'attività dell'Associazione non era cessata, ma era proseguita sotto la denominazione di "Cooperativa Maria Regina", presso la medesima sede e con i medesimi amministratori, chiedendo l'estensione del contraddittorio verso quest'ultima.

3. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 117/2025 qui impugnata, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Tuttavia, il Giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa Maria Regina, ritenendola domanda nuova. Ha, inoltre, accertato la cessazione definitiva dell'attività dell'ASSOCIAZIONE VILLA REGINA al 20 maggio 2012, limitando la tutela risarcitoria a tale data ed escludendo la reintegra.

4. Avverso tale pronuncia Di.Ro. propone ricorso affidato a tre motivi.

L'ASSOCIAZIONE VILLA REGINA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su quattro motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso incidentale, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logico - sistematiche, non può essere accolto.

2. Deduce con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente la violazione e/o falsa applicazione di norma di legge e di contratto collettivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e all'art. 41 Cost., nonché in relazione agli artt. 392 e ss. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto insufficienti, ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, posto a fondamento del licenziamento, gli elementi probatori offerti dal datore di lavoro, nonché per aver ritenuto di poter sindacare la scelta imprenditoriale che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro.

3. La seconda censura afferisce alla violazione e/o falsa applicazione di norma di legge e di contratto collettivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art.3 della legge n. 604 del 1966 ed agli artt. 1175e 1375 c.c. (e, in subordine, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

4. Denuncia, poi, con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e degli artt. 1175e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la condotta datoriale fosse lesiva dei canoni

di buona fede e correttezza nonché, in subordine, l'omesso esame di tali circostanze.

5. Il quarto motivo, infine, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. censurando la decisione nella parte in cui ha condannato l'ASSOCIAZIONE VILLA REGINA al pagamento delle spese processuali.

6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati.

7. Va premesso che è inammissibile la mescolanza di mezzi d'impugnazione eterogenei ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., poiché la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili demanda indebitamente al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente (Cass. n. 3397 del 2024). Nella specie, poi, le censure investono impropriamente l'iter valutativo della Corte territoriale, laddove, inoltre, il sindacato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ormai limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alla violazione del "minimo costituzionale" della motivazione (motivazione apparente, perplessa o mancante) che si converte in nullità ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

8. Va rilevato come l'impiego stabile di personale esterno (addetti alla cooperativa) nelle mansioni di assistente tutelare svolte dalla ricorrente, nella ricostruzione operata dalla Corte territoriale, smentisce l'effettività della contrazione dell'attività addotta. Come da quest'ultima ritenuto, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, il datore di lavoro non ha assolto l'onere di provare l'impossibilità di una utile ricollocazione, accertamento che deve essere effettuato sull'organico concretamente impiegato e non su standard astratti.

9. Lo stabile svolgimento di lavoro affidato a personale non abilitato ha indotto il giudice di merito a reputare dimostrato che la posizione lavorativa esistesse e dovesse essere attribuita alla lavoratrice licenziata, in violazione dei criteri di scelta ispirati ai canoni di correttezza e buona fede.

10. Ha rilevato, al riguardo, il giudice di secondo grado come dovesse reputarsi incontestato che, all'epoca del licenziamento della Di.Ro., cioè nel novembre 2009, l'organico effettivo del personale fosse composto da 17 unità e che la lavoratrice, assistente ai servizi tutelari con minore anzianità di servizio rispetto alle colleghe, non avrebbe potuto essere ricollocata in altre mansioni confacenti al suo bagaglio professionale.

11. Nondimeno, è stato accertato, sulla scorta della prova testimoniale espletata e, soprattutto, alla luce delle deposizioni dei testi Di. e Ci., assistenti tutelari, - ritenuti attendibili già in primo grado, per aver lavorato nella struttura sia contemporaneamente che successivamente alla ricorrente-, l'impiego stabile, esattamente nelle mansioni di assistente tutelare, di personale della cooperativa addetto ad altre mansioni (pulizia, cucina e guardaroba); la Corte d'Appello, poi, in precedenza, aveva confermato l'impiego stabile nella funzione di assistente tutelare di personale della cooperativa cui erano esternalizzati i soli servizi di pulizia salvo, poi, ritenere tale circostanza irrilevante ai fini della tenuta della ragione posta a fondamento del recesso, trattandosi di modus operandi adottato dall'Associazione già prima del licenziamento della Di.Ro., con motivazione, tuttavia, censurata in sede di giudizio rescindente.

12. Ha osservato, in particolare, la Corte che proprio l'impiego di altro personale sfornito del titolo necessario e delle mansioni proprie della ricorrente, dato per accertato in sede di legittimità anche in quanto non contestato dall'Associazione, nelle stesse mansioni della Di.Ro., incidesse senz'altro sul nesso causale oggetto di

accertamento, ossia sulla tenuta delle ragioni organizzative, atteso che la dedotta contrazione dell'attività avrebbe dovuto essere stimata, come affermato dalla Suprema Corte, in relazione alla forza lavoro concretamente impiegata.

13. Conclusivamente, la Corte, con accertamento di fatto e sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Giudice di legittimità, ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggetto di licenziamento, non avendo il datore di lavoro offerto la prova dell'impossibilità di adibire la lavoratrice allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza ed essendo, anzi, emersa la prova contraria.

14. L'infondatezza dei primi tre motivi del ricorso incidentale comporta, conseguentemente, il rigetto del quarto motivo inerente alla regolazione delle spese, in quanto subordinato all'accoglimento dei primi tre motivi ritenuti, come detto, sforniti di fondamento.

15. Il primo motivo del ricorso principale censura la decisione impugnata per violazione delle norme e dei principi in materia di giudizio di cassazione e di rinvio, in relazione all'articolo 360 comma 1 numeri 3 e 4 cpc, violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 392 e seguenti cpc allegando la nullità della decisione.

Denuncia, il secondo motivo, la violazione degli articoli 2112 del codice civile e 111 del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 del codice di procedura civile in relazione alla mancata estensione del contraddittorio nei confronti della asserita cessionaria.

La terza censura afferisce, infine, all'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. per aver la Corte territoriale omesso di considerare l'esistenza della cessione del ramo di azienda e la prosecuzione dell'attività nel medesimo sito.

16. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento.

Richiamato quanto già rilevato al punto 7 della presente motivazione, con riguardo alla mescolanza di mezzi eterogenei (Cfr., Cass. n. 3397 del 2024 cit.) e alle censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017), va evidenziato, sotto il profilo dell'art. 112 c.p.c., che deve distinguersi l'ipotesi di omessa pronuncia, che consente l'esame diretto degli atti, da quella di errata interpretazione della domanda, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 15603 del 2006; Cass. n. 30684 del 2017).

Nella specie, le censure investono impropriamente l'iter valutativo della Corte territoriale; occorre precisare, poi, con riferimento alla doglianza afferente alla mancata estensione del contraddittorio nei confronti della asserita cessionaria che il giudizio di rinvio è preordinato esclusivamente a una nuova pronuncia entro i limiti tassativi fissati dalla sentenza rescindente, avendo carattere "chiuso".

In considerazione della configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 14869 del 2025; Cass. n. 2403 del 2024), sussiste la preclusione assoluta di proporre

domande nuove o conclusioni diverse da quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, con la sola eccezione delle attività rese necessarie, appunto, dalle statuizioni della Cassazione.

La richiesta di estensione del contraddittorio verso la Cooperativa Maria Regina, formulata dalla lavoratrice solo nel 2024 in sede di rinvio, è stata correttamente ritenuta inammissibile poiché ritenuta non ritualmente introdotta come domanda nei precedenti gradi di merito né nel precedente giudizio di legittimità.

I requisiti di contenuto-forma ex art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. devono essere assolti, a pena di inammissibilità, necessariamente con il ricorso, senza possibilità di rinvio ad altri atti processuali. Il ricorrente ha l'onere di riprodurre o riassumere compiutamente il contenuto delle domande e dei documenti sui quali la censura si fonda, fornendo le indicazioni necessarie alla loro esatta individuazione e collocazione nei fascicoli di causa (Cass. S.U. n. 34469/2019; Cass. n. 29093/2018).

Nel caso di specie, l'omessa indicazione del tenore dell'originaria domanda e la mancata trascrizione della stessa, almeno nelle parti salienti, precludono a questa Corte la verifica della dedotta violazione interpretativa in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata - la quale ha ritenuto la domanda tardiva - risolvendosi la doglianza in un'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.

17. Deve, poi, osservarsi come le questioni non considerate dalla Suprema Corte nella fase rescindente e non oggetto di ricorso siano coperte da giudicato implicito e non possano essere introdotte ex novo davanti al giudice di rinvio.

Orbene, non v'è dubbio che nel giudizio rescissorio susseguente alla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario tra le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza cassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbia cessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'essere compiuta nei confronti del relativo successore (Cass. n. 28333 del 2024; Cass. n. 25892 del 2025).

Nondimeno, nella specie, non si verte in tema di successione a titolo particolare, atteso che la cessione del ramo d'azienda avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento - precluso in considerazione dei limiti strutturali del giudizio di rinvio - talché non può reputarsi operante nella specie il principio dettato, fra le altre da Cass. n. 33492 del 2022, richiamata da parte ricorrente, relativo a diversa fattispecie, nella quale, ab origine, era stata invocata l'applicazione dell'art. 2112 c.c.

18. Nella specie, la Corte, con accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità, ha ritenuto che l'ASSOCIAZIONE VILLA REGINA avesse cessato definitivamente l'attività nel maggio 2012. Tale dato è supportato dalla richiesta di variazione inviata all'INAIL il 22.05.2012 e dalle risultanze della visura camerale indicante l'azzeramento dell'organico aziendale.

19. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione derivante dalla cessazione dell'attività costituisce causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione. In particolare, ha affermato questa Corte (cfr., Cass. n. 1888 del 2020) che in caso di giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto,

costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto.

Accertata l'impossibilità materiale della tutela ripristinatoria, quindi, correttamente la Corte ha limitato al risarcimento del danno per il periodo compreso tra il licenziamento e la sopravvenuta risoluzione del rapporto avvenuta il 20.05.2012.

20. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti.

La reciproca soccombenza induce all'integrale compensazione delle spese di lite.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2026.